

Civile Sent. Sez. 2 Num. 30304 Anno 2017

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 18/12/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 23714-2012 proposto da:

~~.....~~, domiciliata ex lege in  
ROMA, ~~.....~~, presso la CANCELLERIA della CORTE  
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
FRANCO COLLALTI;

- *ricorrente* -

2017

*contro*

418

~~.....~~, elettivamente  
domiciliata in ROMA, ~~.....~~ presso lo studio  
dell'avvocato ~~.....~~, che la rappresenta e  
difende;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FROSINONE, emessa e depositata il 09/03/2012 nell'ambito del proc. civile R.G.n. 3446/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato ~~XXXX~~ ~~XXXX~~, difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

11/13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### Fatti di causa

1) Il giudice di pace di Frosinone ha liquidato la somma di 330,62 euro oltre a accessori in favore del medico ██████████, quale consulente in una controversia civile (rg 3641/10) per accertamento tecnico preventivo, instaurata da ██████████ avverso la Milano Assicurazioni.

██████████ ha proposto opposizione ex art. 170 dpr 115/02 avanti il locale tribunale. La consulente ha resistito vittoriosamente, grazie all'ordinanza depositata dal tribunale di Frosinone il 9 marzo 2012.

Il ricorso per cassazione dell'opponente verte su due motivi.


La dott. ██████████ ha resistito con controricorso, illustrato in pubblica udienza.

Il Collegio ha disposto la decisione con motivazione semplificata.

### Ragioni della decisione

2) Il primo motivo si riferisce al preteso inadempimento della dottoressa, per mancato espletamento del tentativo di conciliazione. La ricorrente rileva che il tribunale ha fatto riferimento a una transazione della controversia del tutto erroneamente, giacchè il procedimento era stato cancellato dal ruolo dando atto della mancata conciliazione.

La censura è inconferente, atteso che la *ratio* principale del rigetto della doglianza consiste nel rilievo del tribunale secondo cui il tentativo di conciliazione non è obbligatorio, ma da esperire quando sia possibile, restando priva di sanzione espressa l'omissione di esso.



Questa *ratio* non è stata impugnata dalla ricorrente, sicchè resta irrilevante (Cass SU 7931/13; Cass. 22753/11) l'altra autonoma *ratio*, peraltro svolta ad *abundantiam*.

3) Il secondo motivo (violazione art. 111 Cost.; 112 c.p.c. e 168 dpr 115/2002) concerne l'eccessività della liquidazione e il ricorso al criterio residuale delle vacanze.

La ricorrente lamenta che il tribunale, pur riconoscendo di dover applicare l'art 21 del d.m. del 2002 ha confermato il medesimo importo, facendo ricorso erroneamente al raddoppio previsto dall'art. 5 della legge 319/80.

Sostiene che il giudice non avrebbe motivato adeguatamente l'attribuzione dell'onorario nella misura massima, sebbene la perizia fosse di "facile elaborazione".

Anche questa censura non merita accoglimento.

Quanto all'errata indicazione della norma applicabile per il raddoppio del compenso, è agevole ricorrere alla correzione ex art. 384 c.p.c. ultimo comma, indicando l'art. 52 del dp.r. 115/02, che peraltro è stato agevolmente individuato dalla stessa parte ricorrente.

Quanto alla valutazione della complessità dell'incarico, va osservato: che il provvedimento ha adeguatamente motivato la scelta di incrementare il compenso per la consulenza medico legale in relazione alla attività professionale sempre complessa, "anche nei casi apparentemente più semplici", come secondo la ricorrente era quello in esame. Ciò a causa dello "stesso avvicinarsi di norme e decisioni giurisprudenziali", che rendono

l'opera dei medici legali meritevole di aumento del compenso "irrisorio" previsto dalla tabella fissa.

Già queste considerazioni, completate da ulteriori considerazioni del provvedimento, smentiscono la censura e dimostrano anzi la presenza di congrua motivazione, che è insindacabile dal giudice di legittimità (Cass. n. 12027 del 17/05/2010 ; n.6414 del 2007) allorché sia razionale e adeguata come nella specie.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

*Ratione temporis* non è applicabile il disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12.

PQM


La **Corte rigetta il ricorso.**

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 370 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2<sup>a</sup> sezione civile tenuta il 16 febbraio 2017


Il Consigliere est.

dr Pasquale D'Ascola



Il Presidente

dr Bruno Bianchini



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 DIC. 2017